

b) nel caso in cui il soggetto passivo non disponga del conto di cui alla lettera *a)*, mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale MOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

2. Le somme riscosse con le modalità di cui al comma 1, lettera *a)*, sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale di cui al comma 1, lettera *b)*, e, unitamente a quelle riscosse tramite bonifico, sono utilizzate secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Ripartizione dell'IVA riscossa tra gli Stati membri di consumo

1. L'IVA riscossa con le modalità di cui all'art. 1 è ripartita tra gli Stati membri di consumo secondo quanto indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione a cui si riferisce il versamento, tenendo conto dell'imposta già attribuita a ciascuno Stato in esito alla ripartizione di precedenti versamenti relativi al medesimo periodo d'imposta. In caso di versamento inferiore all'imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione, la ripartizione avviene proporzionalmente all'imposta dichiarata dal soggetto passivo per ciascuno Stato membro di consumo.

2. L'IVA spettante a ciascuno Stato membro di consumo è accreditata sul conto indicato dallo Stato medesimo, utilizzando le somme affluite sulla contabilità speciale di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*.

3. L'IVA relativa a prestazioni di servizi rese in Italia, versata dai soggetti passivi identificati in Italia ai sensi dell'art. 74-*quinquies* del decreto n. 633/1972, ovvero dai soggetti passivi identificati in altri Stati membri, è riversata all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo d'entrata 1203, articolo 01.

4. La quota dell'IVA relativa ai versamenti effettuati dai soggetti passivi identificati in Italia ed aderenti al regime speciale di cui all'art. 74-*sexies* del decreto n. 633/1972, spettante fino all'anno 2018 all'Amministrazione finanziaria italiana ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n.904/2010, è trattenuta e versata all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo d'entrata 1203, articolo 01.

Art. 3.

Eccedenze di versamento emergenti in fase di ripartizione

1. Nel caso in cui l'ammontare dei versamenti effettuati dal soggetto passivo risulti superiore all'imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione, l'eccedenza è rimborsata entro trenta giorni sul conto indicato dal soggetto passivo.

2. Nel caso in cui non fosse possibile abbinare il versamento in base al numero di riferimento unico della

dichiarazione indicato dal soggetto passivo, l'intero importo riscosso è rimborsato entro trenta giorni sul conto indicato dal soggetto passivo.

3. I rimborsi di cui al presente articolo sono effettuati utilizzando le somme affluite sulla contabilità speciale di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*.

4. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla data di ripartizione, ai sensi dell'art. 38-bis3, comma 4, del decreto n. 633/1972.

Art. 4.

Modalità di rendicontazione delle operazioni effettuate tramite la nuova contabilità speciale

1. Ai fini di cui al presente decreto, le somme affluite sulla contabilità speciale di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, che al 31 dicembre di ogni anno risultino non utilizzate, restano a disposizione dell'Agenzia delle entrate per consentire la ripartizione dell'imposta riscossa e l'effettuazione dei rimborsi senza soluzione di continuità.

2. Alla rendicontazione delle operazioni effettuate per il tramite della nuova contabilità speciale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, si provvede analogamente a quanto stabilito per la contabilità speciale n.1777, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2015

Il direttore generale: LAPECORELLA

15A03182

MINISTERO DELLA SALUTE


DECRETO 26 marzo 2015.

Entrata in vigore del testo corretto della monografia *Antitrombina III umana concentrata (0878)* della Farmacopea europea.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 124 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»;



Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, recante «Revisione e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale»;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, recante, «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'articolo 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»;

Vista la risoluzione AP-CPH (14) 5, adottata in data 12 dicembre 2014 dal Consiglio d'Europa, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 del testo corretto della monografia Antitrombina III umana concentrata (0878) della Farmacopea europea;

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale del testo adottato dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge n. 128 del 1998, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente decreto sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 123, primo comma, lettera *b*), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi corretti nelle lingue inglese e francese della monografia Antitrombina III umana concentrata (0878) della Farmacopea europea, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° gennaio 2015.

2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'articolo 123, comma 1, lettera *b*), del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie. Gli stessi testi, ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2015

Il Ministro: LORENZIN

ALLEGATO

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Antithrombinum III humanum densatum	(0878)	Human antithrombin III concentrate	Antithrombine III humaine (concentré d')	Antitrombina III umana concentrato

15A03133

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 marzo 2015.

Concessione del prolungamento degli interventi di sostegno del reddito. (Decreto n. 88332).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 1, lett. *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità;

Visto il comma 5 dell'art. 12 di cui al capoverso precedente, il quale prevede che ai soggetti individuati nel medesimo comma 5 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il comma 5-bis del medesimo art. 12, introdotto dall'art. 1, comma 37, lett. *b*), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in base al quale, «con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da *a*) a *c*) dal comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18,

